

Pubblicato il 09/04/2018

N. 00300/2018 REG.PROV.CAU.
N. 02263/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2263 del 2017, proposto dall'Associazione Piccola Nazareth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Calandra (PEC: girolamocalandra@pecavvpa.it) e Giuliana Ardito (PEC: pec.giuliana.ardito@cert.avvocatitermini.it), presso il cui studio, sito in Palermo, piazza V.E. Orlando, n. 33, è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Carini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Fonti (PEC: marina.fonti@pec.comune.carini.pa.it) e domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar in Palermo, via Butera, n. 6;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- dell'ordinanza di demolizione n. 81 del 25/10/2016, prot. n. 13802;
- dell'ordinanza di demolizione prot. n. 23 del 23/6/2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 2469/2017;

Visti i documenti prodotti in giudizio dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6/4/2018 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non appare assistito dal requisito del fumus boni iuris atteso che anche la documentazione prodotta dalla ricorrente non comprova l'integrale demolizione dell'originario fabbricato e, comunque, gran parte delle opere contestate (v. chiusura terrazza porticato) hanno dato luogo ad un organismo edilizio difforme da quello assentito e destinato a luogo di culto per volontà del dante causa (v. atto di donazione);

Ritenuto, pertanto, che vada respinta l'istanza cautelare proposta;

Ritenuto che le spese e gli onorari della fase cautelare (da liquidarsi in dispositivo) debbano seguire, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, che liquida in favore del Comune di Carini in € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre iva, c.p.a. e rimborso spese delle forfettarie nella misura del 15 per cento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018

con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Laura Patelli, Referendario

L'ESTENSORE
Federica Cabrini

IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO